



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 18-BIS, DEL D.LGS.
N. 58/1998 IN MATERIA DI CONSULENTI FINANZIARI**

5 giugno 2008

**Art. 13
(Incompatibilità)**

1. L'attività di consulente finanziario è incompatibile:

- a) con l'esercizio dell'attività di promotore finanziario;
- b) con l'esercizio dell'attività di agente di cambio;
- c) con l'esercizio delle attività di intermediazione assicurativa di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209;
- d) con l'esercizio delle attività di agente in attività finanziaria di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
- e) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

Commento

La disposizione dell'art. 18-bis, comma 5, lett. c) del TUF demanda alla normativa di rango secondario il compito di individuare i principi e i criteri relativi alle "cause" di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di consulente finanziario.

In mancanza di specifiche direttive da parte del legislatore e attesa la sussistenza di una disciplina *ad hoc* dei requisiti di indipendenza del consulente finanziario che sarà dettata dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 18-bis, comma 1, la disciplina dedicata alle incompatibilità dovrebbe essere essenzialmente destinata – al pari degli altri casi in cui il legislatore si è preoccupato di stabilire fattispecie di incompatibilità (ad es. in materia di professioni liberali) – ad assicurare un sufficiente livello di autonomia del consulente, precludendo il contemporaneo svolgimento di attività o l'assunzione di incarichi che possano generare situazioni di conflitto di interessi con i clienti ovvero minarne strutturalmente la posizione di neutralità nella prestazione di raccomandazioni di investimento.

La disciplina in parola sarebbe preordinata, sotto tale profilo, ad integrare e rafforzare i requisiti di indipendenza fissati dal regolamento ministeriale. In particolare, essa dovrebbe adempiere la funzione di selezionare *ex ante*, tipizzandole, alcune ipotesi in cui appare più grave il pericolo che il regolare svolgimento dell'attività di consulenza possa essere compromesso a causa di potenziali conflitti di interesse derivanti dalla prestazione congiunta di altre professioni o attività.

Alla luce di un siffatto criterio, l'art. 13 individua la ricorrenza di situazioni di incompatibilità nel contemporaneo esercizio della professione di consulente finanziario, da un lato, e delle attività di 17 promotore finanziario, agente di cambio, intermediario assicurativo – limitatamente alle figure di cui alle lett. a), c) ed e) dell'art. 109 del codice delle assicurazioni private - e agente in attività finanziaria, dall'altro. Le situazioni di incompatibilità delineate sono conformi alle ipotesi previste quali requisiti di indipendenza dall'emanando regolamento ministeriale, che appunto individua nell'intrattenimento da parte dei consulenti finanziari di rapporti professionali con intermediari ed emittenti una causa di mancanza di indipendenza.

Da ultimo, la possibilità che possano emergere o comunque identificarsi in futuro ulteriori situazioni in grado di porsi in grave contrasto con il corretto esercizio dell'attività di consulenza, suggerisce di garantire un certo margine di elasticità del sistema delle incompatibilità, attraverso la formulazione nella lett. e) di una clausola generale sul modello dell'art. 106, lett. e) del RI relativo alle incompatibilità dei promotori finanziari.